

Febbraio 2001

Ammortamenti e accantonamenti nella legislazione e nella prassi fiscale

Testo elaborato da:
Lic. oec. HSG Gabriele Balemi
Direttore fiduciaria Mega – Lugano



fiduciaria**Mega**

i servizi **Mega**

Consulenzae assistenza fiscale a livello nazionale e internazionale

...societaria nazionale ed internazionale

...aziendale e gestione di attività imprenditoriali

...informatica

...per risanamenti aziendali e concessione crediti

Revisionedei conti

Perizieprivate e giudiziarie

Gestionedi concordati e fallimenti

...del settore paghe e dei debitori

...immobiliare

Assunzione di mandati.....di Consiglio di Amministrazione

...e di Direttore di strutture societarie

Febbraio 2001 **Ammortamenti
e accantonamenti
nella legislazione e
nella prassi fiscale**

INDICE

AMMORTAMENTI

1. PREMESSE	7
2. PRINCIPI GENERALI	8
2.1. Patrimonio aziendale - patrimonio privato	8
2.2. Principio della realtà	9
2.3. Principio della periodicità	9
2.4. Principio della contabilizzazione	10
3. METODI D'AMMORTAMENTO	10
4. PRASSI D'AMMORTAMENTO ORDINARIA	11
5. AMMORTAMENTI ACCELERATI	11
6. CASISTICA PARTICOLARE	12
6.1. Acquisti durante l'anno	12
6.2. Ammortamenti eccessivi	12
6.3. Ammortamenti occulti	13
6.4. Ammortamenti straordinari	13
6.5. Ammortamenti su attivi rivalutati	14
6.6. Attivi fittizi	14
6.7. Attivi sussidiati	14
6.8. Beni dati in affitto	15
6.9. Costruzioni su fondo altrui	15
6.10. Goodwill	15
6.11. Immobili	16
6.12. Leasing	17
6.13. Manutenzione di impianti o di fabbricati	17
6.14. Prestiti - Partecipazioni	17
6.15. Protezione dell'ambiente	18
6.16. Recupero di ammortamenti non effettuati	18
6.17. Reddito tassato per apprezzamento	19
6.18. Risparmio di energia	19
6.19. Spese di primo impianto	20
6.20. Spostamento di ammortamenti	20
6.21. Valore di riacquisto	20

ACCANTONAMENTI

1. PREMESSE	23
2. CASISTICA PARTICOLARE	24
2.1. Delcredere	24
2.2. Garanzia per il prodotto	24
2.3. Grosse riparazioni	24
2.4. Imposte	25
2.5. Indennità di partenza	25
2.6. Lavori in garanzia	25
2.7. Riserve di crisi	26
2.8. Ricerche e sviluppo	26
2.9. Ripristino dei locali	27
2.10. Risanamento ambientale	27
2.11. Rischi di cambio	27
2.12. Scorte merci	27
2.13. Vertenze in corso	28
BIBLIOGRAFIA	29
ALLEGATO	
Promemoria 1995 AfC «Ammortamenti sugli attivi immobilizzati nelle aziende commerciali»	30

PRESENTAZIONE

Le considerazioni esposte in questo opuscolo, che rappresenta la riedizione aggiornata di un testo pubblicato nel 1988, sono da intendere quale **introduzione di carattere generale destinata agli imprenditori e non agli specialisti fiscali**.

Ammortamenti ed accantonamenti sono regolati sia dal diritto commerciale sia da quello fiscale. Come indicato nel titolo, questo opuscolo si occupa **solo degli aspetti di natura tributaria** attinenti alle imposte dirette sul reddito e sull'utile.

L'opuscolo tiene evidentemente conto delle modifiche legislative e di prassi a tutt'oggi intervenute. Un capitolo separato è dedicato ai cosiddetti **ammortamenti accelerati**, di cui il DL concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, prorogati dal Gran Consiglio fino al 2004.

Anche per questo settore della vita economica è pensabile che, in un prossimo futuro, ci saranno delle modifiche importanti, limitate tuttavia, per quanto oggi prevedibile, alle regole del diritto commerciale, con particolare riferimento ai principi informativi dei conti annuali. Mi riferisco in particolare alla **Legge federale sul rendiconto e la revisione contabile**, il cui testo è in elaborazione.

La maggior parte delle prese di posizione in merito, evidenziano infatti l'opportunità di un adattamento del nostro diritto commerciale alla evoluzione internazionale ma sottolineano nel contempo che queste eventuali modifiche non dovranno avere ripercussioni importanti e negative sull'attuale sistemica fiscale relativa ad ammortamenti e accantonamenti.

Esprimo l'auspicio che l'imprenditore possa trovare in questo opuscolo interessanti spunti per migliorare la pianificazione fiscale. Il **team di fiscalisti** della fiduciaria Mega è volentieri a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti o per l'esame di specifiche tematiche.

AMMORTAMENTI

1. PREMESSE

1.1. Nell'ottica di una ricapitolazione sintetica e pragmatica del concetto di **ammortamento**, possiamo dire che esso:

- a) costituisce, contabilmente, la scritturazione del deprezzamento di un attivo aziendale;
- b) esprime, dal punto di vista economico, la ripartizione nel tempo della spesa attinente ai singoli fattori dell'attivo aziendale e rappresenta una componente importante del costo di un prodotto;
- c) è **fiscalmente deducibile**, proprio nella sua qualità di elemento di costo, dal reddito lordo aziendale.

1.2. I principi legali che regolano la prassi degli ammortamenti sono sanciti da due leggi differenti: il **Codice delle obbligazioni** (art. 665-667 e art. 960, cpv. 2, CO) da una parte e la **legislazione fiscale** dall'altra.

Per la loro stessa natura, i due testi legislativi perseguono scopi diversi e pongono quindi loro propri, particolari requisiti e limiti al calcolo degli ammortamenti.

Il **diritto commerciale** - inteso a salvaguardia dell'azienda e dei creditori - fissa i **limiti massimi** di valutazione dell'attivo aziendale e al di sotto di questi lascia ampia libertà decisionale: consapevole che sottovalutazioni degli attivi non costituiscono pericolo né per l'azienda né per i creditori.

Il **diritto fiscale**, per contro, opera con intendimenti differenti e, in particolare a dipendenza della periodicità dell'imposta e della parità di trattamento, pone dei **limiti minimi** di valutazione dell'attivo aziendale, al di sotto dei quali non permette di scendere.

È d'uopo rilevare che non esiste antinomia fra le due leggi bensì solo una diversa finalità. Autorità fiscale e contribuente dispongono pure dei mezzi tecnici adeguati per assicurare la convivenza fra le differenti impostazioni legali.

- 1.3.** Le considerazioni che seguono, relative **esclusivamente agli aspetti fiscali** del problema, si fondano essenzialmente sul diritto cantonale (legge tributaria del 21.6.1994/LT e DL concernente gli ammortamenti accelerati), con la segnalazione di eventuali importanti divergenze con il diritto federale (legge federale sull'imposta diretta/LIFD). I relativi articoli di legge sono i seguenti:

	LT	LIFD
Persone fisiche	art. 27, 28	art. 28, 29
Persone giuridiche	art. 71, 72	art. 62, 63

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. Patrimonio aziendale – patrimonio privato

Le precisazioni che seguono sono valide solo per le persone fisiche, considerato che quelle giuridiche possiedono per definizione solo patrimonio aziendale.

Per le persone fisiche, invece, vi possono essere beni attribuiti al patrimonio privato e beni di carattere aziendale.

Ammortamenti ed accantonamenti sono possibili **solo** su attivi destinati al conseguimento di un reddito aziendale o d'attività indipendente.

Le regole e le difficoltà della delimitazione tra attivo aziendale e bene appartenente al patrimonio privato sono date per conosciute. Nei casi dubbi è opportuno chiarire sin dall'inizio la natura dell'attivo e quindi le regole del trattamento fiscale di questo bene.

2.2. Principio della realtà

L'ammortamento fiscale deve essere **reale**, esprimere cioè un'effettiva diminuzione dell'attivo aziendale. Questo principio si riferisce pertanto sia all'oggetto sia al tasso di svalutazione.

Per quanto riguarda l'oggetto: deve essere aziendale, esistere effettivamente e poter venir valutato con un valore monetario. L'attivo può essere di natura materiale o immateriale (brevetto, goodwill, ecc.).

Per quanto attiene alla diminuzione di valore: deve esistere, di principio, effettivo parallelismo tra reale deprezzamento e ammortamento.

Quest'ultimo è quindi fiscalmente ammesso solo se e nella misura in cui compensa una reale diminuzione di valore dell'oggetto. Tuttavia, poiché è praticamente impossibile – e comunque sproporzionatamente oneroso – determinare singolarmente l'effettiva diminuzione di valore, la prassi fiscale opera con tassi d'ammortamento ordinari, stabiliti in via preventiva, sulla base di coefficienti d'esperienza.

2.3. Principio della periodicità

Questo concetto, valevole per le imposte dirette in generale, esige che un fatto di rilevanza economica venga considerato **nel periodo in cui è accaduto**.

2.4. Principio della contabilizzazione

Gli ammortamenti sono fiscalmente ammessi se sono regolarmente **contabilizzati o registrati in apposite tabelle** di ammortamento. Questo non significa che gli ammortamenti sono ammessi solo per coloro che sono obbligati a tenere una contabilità: determinante non è infatti l'obbligo legale di tenere una contabilità, bensì l'effettiva e ordinata registrazione (nella contabilità o in tabelle) sia degli attivi ammortizzabili sia della quota di deprezzamento.

Circa il modo di contabilizzazione: gli ammortamenti possono essere evidenziati sia in modo diretto (in diminuzione al conto dell'attivo) sia in modo indiretto (in accredito ad uno speciale conto passivo di rettifica).

3. METODI D'AMMORTAMENTO

Nella prassi - commerciale e fiscale - si incontrano essenzialmente due metodi per il calcolo degli ammortamenti:

- a) a quote costanti, calcolate cioè in percento del valore di acquisto o di costo;
- b) a quote decrescenti, computate cioè in percento del valore residuo.

Entrambi i sistemi – che presentano ognuno particolari aspetti positivi e negativi – sono fiscalmente ammessi. I tassi d'ammortamento sono evidentemente differenti: quelli sul valore d'acquisto sono nella prassi invalsa al 50% di quelli sul valore residuo.

Il contribuente ha la possibilità di scegliere altri sistemi d'ammortamento, ma deve comprovare che il modo da lui scelto meglio considera le particolari strutture della sua azienda. Il cambiamento di sistema è possibile, purché sia garantito il controllo e non si fondi su motivazioni arbitrarie.

4. PRASSI D'AMMORTAMENTO ORDINARIA

La determinazione delle quote d'ammortamento fiscalmente ammesse si fonda su prassi e giurisprudenza **sostanzialmente consolidate**.

Nella stragrande maggioranza dei casi si opera quindi applicando le **direttive emanate dalle autorità fiscali**, che indicano i tassi d'ammortamento ordinari, calcolati sulla base di coefficienti d'esperienza.

Per molteplici ragioni può tuttavia capitare che, nel corso degli anni, venga a sorgere una importante differenza tra il valore contabile e quello reale di un bene aziendale.

Problematici sono i casi in cui il valore contabile è notevolmente superiore a quello reale: situazione in chiaro contrasto con il diritto commerciale. Richiamo quindi le possibilità d'ammortamenti straordinari e di recupero di ammortamenti: vedi casistica particolare N. 6.4. e N. 6.16.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato diverse direttive per i tassi di ammortamento. **In allegato** sono riprodotti i **tassi d'ammortamento** validi per le aziende commerciali, **tassi adottati anche dall'autorità fiscale ticinese**.

5. AMMORTAMENTI ACCELERATI

Con decisione del 06.12.2000 il Gran Consiglio ha prorogato fino al **31.12.2004** la validità del DL concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.

Queste facilitazioni, che hanno già trovato applicazione a partire dall'esercizio 1996 compreso, sono riassumibili come segue:

- per nuovi investimenti sono applicabili tassi di ammortamento **raddoppiati** rispetto a quelli usuali;

- l'ammortamento accelerato è possibile **solo nell'anno** in cui è stato effettuato il nuovo investimento;
- nei casi di acquisto durante l'anno, l'ammortamento accelerato viene ammesso globalmente, cioè **senza calcolo pro-rata**;
- l'ammortamento accelerato è possibile anche per i beni che già godono di tassi d'ammortamento «privilegiati»: si pensa ad esempio agli investimenti per il risparmio d'energia;
- in linea di principio, l'ammortamento a tasso raddoppiato è ammesso **anche per l'imposta federale diretta**.

6. CASISTICA PARTICOLARE

6.1. Acquisti durante l'anno

Se l'acquisto avviene durante l'anno l'ammortamento è, di regola, calcolato pro-rata. Per praticità e per importi di poca rilevanza l'autorità fiscale rinuncia al calcolo del pro-rata.

6.2. Ammortamenti eccessivi

Se l'ammortamento contabilizzato come costo risulta superiore a quanto fiscalmente ammesso, la quota eccedente viene considerata come costo non ammesso e quindi aggiunta al reddito o all'utile tassabile.

Queste eccedenze vengono annotate in tabelle separate e possono fiscalmente venire **recuperate in esercizi successivi**, purché la somma dell'ammortamento contabilizzato successivamente e del recupero di precedenti ammortamenti tassati non superi i tassi annui massimi consentiti.

Questo meccanismo è definito come la restituzione di ammortamenti tassati.

Per praticità e con l'accordo del contribuente, l'autorità fiscale può effettuare la cosiddetta **ripresa una volta tanto** che consiste nella tassazione di un importo inferiore all'ammortamento eccessivo, senza possibilità di restituzione.

6.3. Ammortamenti occulti

Gli ammortamenti occulti si verificano principalmente nel caso di vendita di beni aziendali (immobili, macchinari) a prezzi superiori al valore contabile, allorché l'eccedenza viene contabilizzata al conto patrimoniale anziché al conto economico. Va rilevato che secondo il Tribunale Federale questo modo di procedere può costituire, al limite o in determinate circostanze, evasione di imposta.

6.4. Ammortamenti straordinari

Ammortamenti straordinari, cioè al di fuori dei limiti correnti, sono ammessi per compensare diminuzioni di valore del patrimonio aziendale causate da eventi **straordinari, imprevedibili** e quindi non comprese nel piano di ammortamento regolare. Queste perdite di valore straordinarie devono essere in linea di principio **definitive** o comunque di lunga durata.

Fra le cause più frequenti possono essere citate: innovazioni tecnologiche, che rendono necessaria l'anticipata sostituzione di investimenti produttivi; inesigibilità di carattere normale di crediti aziendali; diminuzioni straordinarie di valore di partecipazioni ad altre imprese.

Una particolarità da rilevare esiste nel caso di diminuzione di valore causata da eventi assicurati (in modo insufficiente). In questi casi, di fronte all'ammortamento straordinario devono essere contabilizzate le prestazioni assicurative (siano esse già effet-

tuate o ancora in fase di definizione; in quest'ultimo caso con la dovuta prudenza).

Nel caso di immobili, risarciti con somme superiori al valore di bilancio, può trovare applicazione la clausola del reinvestimento (art. 29 LT).

6.5. Ammortamenti su attivi rivalutati

Secondo i disposti del diritto commerciale le aziende possono procedere alla rivalutazione di attivi per compensare perdite riportate.

L'art. 670 del CO prescrive, all'esempio della società anonima, la possibile riattivazione su immobili e partecipazioni, quando le perdite superano la metà del capitale azionario.

Per evitare che con simili procedure di riattivazione e successivi ammortamenti si possano aggirare i limiti massimi di tempo per il computo delle perdite (sette anni per le persone giuridiche e tre periodi di computo per quelle fisiche), gli ammortamenti sugli attivi rivalutati sono fiscalmente ammessi solo se le perdite compensate con la rivalutazione dovessero essere ancora deducibili al momento dell'ammortamento.

6.6. Attivi fittizi

Non sono ammessi ammortamenti effettuati su posizioni che, in effetti, non hanno valore. Può essere il caso di valori immateriali inseriti a bilancio quantunque non sia stata corrisposta una controprestazione.

6.7. Attivi sussidiati

Nel caso di attivi aziendali che hanno beneficiato di sussidi o di altri interventi dell'ente pubblico, gli

ammortamenti sono da calcolare sul valore **al netto del sussidio**.

6.8. Beni dati in affitto

Il trattamento fiscale relativo agli ammortamenti di beni dati in affitto a terzi rientra nel grande - e complesso - capitolo della distinzione tra patrimonio aziendale (ammortizzabile) e patrimonio privato (non ammortizzabile).

Va sottolineato che importanti per l'attribuzione all'uno o all'altro tipo di patrimonio non sono solo le possibilità di utilizzazione o le caratteristiche oggettive del bene dato in affitto, ma anche la provenienza dei mezzi finanziari e il tipo di gestione di questi elementi patrimoniali.

Così ad esempio, immobili, macchine ed utensili destinati ad uso aziendale, di proprietà di una «persona privata» ed affittati a terzi per uso aziendale non sono, allo stato attuale della giurisprudenza, ammortizzabili. Va comunque osservato che questa problematica è stata nuovamente sottoposta al Tribunale Federale.

6.9. Costruzioni su fondo altrui

Vengono solitamente concessi gli ammortamenti normali. Ammortamenti a tassi più elevati, giustificati dalla scadenza del diritto reale, sono concessi restrittivamente e solo nei casi in cui il rapporto giuridico indichi con assoluta certezza che l'investimento sul fondo altrui venga azzerato alla scadenza.

6.10. Goodwill

Secondo i canoni contabili e aziendali può essere attivato solo l'avviamento per il quale è stata versata una

controprestazione pecuniaria; l'avviamento che si crea con l'operare ed il prosperare dell'azienda non può per contro figurare a bilancio.

I particolari criteri di prudenza invalsi per gli attivi immateriali impongono una rigorosa prassi di ammortamento, con termini oltremodo brevi (analogia con i costi di primo impianto). L'aliquota annua ammonta al 40% del valore contabile.

Il goodwill deve di regola essere totalmente ammortizzato entro 5 anni, se del caso con un ammortamento straordinario.

6.11. Immobili

Per gli immobili possono essere effettuati ammortamenti fino a valori residui differenziati:

- per i fabbricati, così come gli altri beni, fino al valore residuo di zero (o di CHF 1.- promemoria);
- per i terreni, il valore residuo **non** può invece di regola **essere inferiore al suo prezzo di costo**.

Se i rispettivi valori di fabbricato e terreno sono esposti separatamente in contabilità, la procedura di ammortamento e di determinazione del valore residuo è semplice.

Nei casi in cui, per contro, il valore di costo del terreno non è ricostruibile, è possibile procedere alla sua valutazione in proporzione ai valori di stima del solo fabbricato e del terreno **al momento dell'acquisto** (ad es.: prezzo di acquisto dell'immobile: CHF 5.0 mio.; valore di stima del terreno: 25% del valore di stima totale; valore di costo e quindi valore residuo del terreno: CHF 1.250 mio.).

Il terreno può essere ammortizzato solo in casi particolari, come ad esempio in presenza di una modifi-

ca del piano regolatore con effetti negativi sul suo valore.

6.12. Leasing

Secondo i disposti del diritto commerciale è possibile per il prenditore di leasing **finanziario** registrare in contabilità come attivo il bene ricevuto in leasing.

A queste condizioni, il bene deve essere ammortizzato e questo deprezzamento viene fiscalmente ammesso secondo la usuale prassi relativa al tipo di bene ed alle clausole del contratto.

6.13. Manutenzione di impianti o di fabbricati

La manutenzione ricorrente (di impianti, di fabbricati, ecc.) viene di regola addebitata al conto economico.

Interventi straordinari che portano ad un aumento di valore del bene devono essere attivati e quindi successivamente ammortizzati.

6.14. Prestiti - Partecipazioni

Capita che partecipazioni e prestiti si deprezzino per eventi particolari, solitamente per cattivo andamento dell'azienda debitrice o partecipata.

Anche qui va richiamata (per le persone fisiche) la distinzione tra patrimonio aziendale e patrimonio privato, e va nuovamente pure rilevato che l'attribuzione all'uno o all'altro tipo di patrimonio pone sovente difficili problemi.

Determinanti sono principalmente i motivi e la natura del rapporto giuridico alla base della partecipazione e solo sussidiariamente la provenienza dei mezzi.

Per i **beni aziendali** è evidentemente data la possibilità di **ammortamento**, proporzionata all'entità della perdita.

In quest'ambito va rilevato che in seguito a recenti modifiche di legge federale e cantonale l'autorità fiscale può **recuperare ammortamenti** a suo tempo concessi su **partecipazioni determinanti** (cioè di almeno il 20% del capitale azionario). Ciò avviene quando, a causa di un incremento **durevole** del valore della partecipazione, gli ammortamenti effettuati non sono più giustificati.

6.15. Protezione dell'ambiente

Investimenti per la protezione dell'ambiente (così precisati nella direttiva IFD: installazioni per la protezione delle acque e contro i rumori, nonché per la purificazione dell'aria) possono essere ammortizzati durante il primo ed il secondo esercizio in ragione del 50% del valore contabile; successivamente valgono gli usuali tassi di ammortamento.

6.16. Recupero di ammortamenti non effettuati

Nella fattispecie del recupero di ammortamenti non effettuati si scontrano i principi informativi di diverse norme legali, che si trovano qui in antinomia tra di loro.

Da una parte quelli di natura fiscale, segnatamente la periodicità delle imposte, il lasso di tempo massimo per il computo di perdite, nonché il principio di una tassazione secondo la reale capacità contributiva; d'altro canto il diritto commerciale che vieta valori contabili superiori a quelli reali.

Nei casi di evidente infrazione ai disposti del CO, il recupero di ammortamenti viene ammesso, in ossequio al principio della priorità del reddito commerciale su quello fiscale.

Le altre fattispecie devono essere analizzate caso per caso, fermo restando le seguenti indicazioni di carattere generale:

- a) il recupero di ammortamenti tramite **tassi superiori** a quelli ricorrenti è ammesso solamente nei casi in cui l'impresa assoggettata non è stata in grado di effettuare ammortamenti sufficienti negli anni precedenti a motivo del cattivo andamento degli affari;
- b) il recupero di ammortamenti è comunque **limitato** al periodo di computo delle perdite (sette anni per le persone giuridiche e tre periodi di computo per quelle fisiche).

6.17. Reddito tassato per apprezzamento

In determinate circostanze l'autorità fiscale può stabilire il reddito aziendale fondandosi sui coefficienti d'esperienza regolarmente raccolti per singole categorie di attività.

In questi casi, il contribuente non può chiedere la deduzione di ammortamenti, poiché vige la regola generale secondo cui dal reddito determinato per apprezzamento non sono deducibili elementi certi (fra cui rientrano ovviamente gli ammortamenti) e poiché i coefficienti d'esperienza sui quali sovente si fonda la ripresa per apprezzamento già comprendono gli ammortamenti ordinari.

6.18. Risparmio di energia

Investimenti intesi a realizzare un risparmio energetico (così ad es.: le isolazioni termiche, le installazioni per trasformare il sistema di riscaldamento, gli impianti per l'utilizzazione dell'energia solare, ecc.) possono essere ammortizzati durante il primo e secondo esercizio in ragione del 50% del valore con-

tabile e durante gli anni successivi secondo le aliquote usuali applicate a simili installazioni.

Anche per questi investimenti, che pur già beneficiano di un sistema di ammortamento facilitato, sono applicabili le norme del DL relative agli ammortamenti accelerati.

6.19. Spese di primo impianto

A norma dell'art. 664 CO le spese di costituzione e d'organizzazione sono da addebitare, in linea di principio, al conto perdite e profitti. Tuttavia, e a ben determinate condizioni, queste spese possono essere attivate e successivamente ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni.

Il trattamento fiscale si adegua alle decisioni imprenditoriali prese nell'ambito del CO, riconoscendo pure che motivazioni di prudenza aziendale impongono un rapido ritmo di ammortamento di questi attivi.

6.20. Spostamento di ammortamenti

A contabilità chiusa non è possibile trasferire ammortamenti ripresi fiscalmente su altri beni dell'azienda che sopporterebbero ancora un ammortamento. Questo a dipendenza del principio che gli ammortamenti devono essere contabilizzati per poter essere riconosciuti fiscalmente.

6.21. Valore di riacquisto

A causa dell'inflazione e dell'innovazione tecnica la sostituzione di attivi aziendali avviene sovente a costi superiori a quelli del bene precedente.

Dal profilo fiscale gli ammortamenti sono però ammessi solo sul prezzo di acquisto e non si tiene

quindi conto che al momento della sostituzione il costo potrebbe essere superiore; non sono in altre parole riconosciuti gli ammortamenti sul valore di riacquisto, ciò che creerebbe una opportuna riserva d'investimento.

L'autorità fiscale ha cercato di risolvere questo problema concedendo dei tassi di ammortamento di principio più alti rispetto alla effettiva reale usura del bene d'investimento. Va peraltro annotato che questa soluzione è criticata dalla dottrina.

ACCANTONAMENTI

1. PREMESSE

In linea di massima il trattamento fiscale degli accantonamenti segue in via analogica i principi invalsi per gli ammortamenti.

Gli elementi che precipuamente differenziano questi due concetti risiedono nel diverso **grado di sicurezza** dell'evoluzione del valore di un determinato bene aziendale e nel differente grado di provvisorietà. Gli ammortamenti considerano infatti deprezzamenti già avvenuti, sicuri o comunque fondati su larga esperienza; gli **accantonamenti**, invece, permettono di tener conto di **elementi di insicurezza**, principalmente di impegni o rischi imminenti, obiettivamente fondati, ma non ancora quantificabili.

Inoltre, gli ammortamenti concessi restano acquisiti, almeno fino all'eventuale realizzazione o rivalutazione contabile; gli **accantonamenti**, per contro, sono di **natura provvisoria**, vengono annualmente seguiti e possono venir ripresi fiscalmente appena il fattore che li ha determinati sia scomparso (di un trattamento più favorevole godono però gli accantonamenti generali, come il delcredere e le riserve sulle scorte merci).

In linea di principio, l'accantonamento deve avere la sua motivazione, le sue radici in fatti avvenuti nell'esercizio trascorso, seppure con ripercussioni economiche future ed incerte.

Di conseguenza, non sono ammessi accantonamenti per eventi futuri; così, ad esempio, per investimenti da effettuarsi in esercizi a venire oppure per diminuzioni di redditività che eventualmente potrebbero verificarsi.

2. CASISTICA PARTICOLARE

2.1. Delcredere

Nella voce debitori sono insiti rischi di perdita.

Possiamo qui distinguere tra l'ammortamento di posizioni inesigibili (dunque di perdita sostanzialmente definitiva, ammortizzabile anche per la sua totalità) e l'accantonamento inteso a considerare l'elemento di insicurezza proprio della possibilità d'incasso.

L'accantonamento per delcredere è fiscalmente ammesso nei limiti fino al 5% per debitori svizzeri e al 10% per debitori esteri. Questi tassi possono essere superati se il contribuente comprova la fondatezza di maggiori rischi.

2.2. Garanzia per il prodotto

In linea di principio non è ammesso un accantonamento generale per questo rischio, che pur aumenta d'importanza.

L'accantonamento è per contro accettato nel caso di rischio concreto, su determinati casi.

2.3. Grosse riparazioni

Per lavori di manutenzione importanti, eseguibili per la loro natura solo a intervalli di media o lunga durata, non sono di principio ammessi accantonamenti.

Tali accantonamenti sono invece ammessi nei casi di riparazioni da intraprendere periodicamente su immobili sottoposti a causa del loro particolare utilizzo a forte usura, per la quale si giustifica un riparto dei costi su più anni.

2.4. Imposte

Per le persone giuridiche, le imposte costituiscono un costo deducibile.

È quindi ammesso anche fiscalmente un accantonamento delle imposte relative al risultato che appare in contabilità.

Per le persone fisiche, anche se con attività aziendale, le imposte non costituiscono un costo deducibile.

2.5. Indennità di partenza

A norma degli art. 339 b, c, d CO il datore di lavoro è tenuto – a determinate condizioni – a pagare al dipendente la cosiddetta indennità di partenza.

È ammesso un accantonamento destinato a tale scopo nei casi in cui, tenendo conto dei requisiti previsti dal CO, e sulla base di precise indicazioni (età, appartenenza all'azienda, ecc.), si prospetti la futura reale necessità di dover versare indennità di partenza.

L'importanza pratica di questa norma è sostanzialmente diminuita con l'entrata in vigore della legge sulla previdenza professionale.

2.6. Lavori in garanzia

Nel caso di obbligo contrattuale di effettuare dei lavori in garanzia, il contribuente può effettuare annualmente un accantonamento riconosciuto fiscalmente. L'ammontare dell'accantonamento ammesso varia sensibilmente da settore a settore; non è di regola prevista l'applicazione di percentuali settoriali forfetarie, se non per l'edilizia.

2.7. Riserve di crisi

Le riserve di crisi, regolate dalla legge federale sulle riserve di crisi del 20.12.1985 e da quella cantonale del 19.9.1998, permettono all'azienda di effettuare un accantonamento riconosciuto fiscalmente.

Possono beneficiare di questi accantonamenti tutti i tipi di aziende previste dal CO con almeno venti dipendenti, ad eccezione:

- a) delle aziende occupate principalmente nella compra-vendita di immobili;
- b) delle agenzie immobiliari;
- c) delle società con statuto privilegiato (holding, sede e ausiliarie).

Le riserve di crisi sono costituite con una quota degli utili aziendali, che deve essere collocata su di un conto bancario bloccato o direttamente presso la confederazione. In caso di difficoltà generali o settoriali dell'economia, le riserve vengono liberate su decisione dell'Ufficio federale dei problemi congiunturali per essere utilizzate nell'ambito di provvedimenti intesi a promuovere le occasioni di lavoro o che rafforzano l'efficienza dell'azienda.

Le riserve di crisi vengono incluse in questo elenco, pur non essendo, dal punto di vista della pura tecnica fiscale, degli accantonamenti.

2.8. Ricerche e sviluppo

Secondo i disposti dell'art. 63, cpv. 1, LIFD, si possono costituire accantonamenti per futuri mandati di ricerca e sviluppo da **assegnare a terzi**, ammontanti fino al 10% dell'utile imponibile fino al raggiungimento di un fondo di 1 milione di franchi.

Questo accantonamento non viene però riconosciuto ai fini delle imposte cantonali ticinesi.

2.9. Ripristino dei locali

Contratti di affitto di locali ad uso aziendale o commerciale prevedono sovente che al termine del contratto le spese per lavori di ripristino dello stato precedente siano a carico del locatario.

In questi casi non sono ammessi accantonamenti periodici per la copertura di dette spese, che tuttavia possono essere interamente addebitate al conto economico al momento in cui vengono effettuate.

2.10. Risanamento ambientale

Se l'obbligo del risanamento ambientale si fonda su una legge oppure su clausole contrattuali e l'investimento deve essere effettuato entro tempi brevi, il relativo accantonamento (ripartibile eventualmente su più anni) è ammesso.

Per contro, **non** sono ammessi accantonamenti per **ipotetici** rischi ambientali.

2.11. Rischi di cambio

L'internazionalizzazione dei rapporti commerciali e la mobilità del mercato valutario hanno determinato un aumento dei rischi derivanti dalle posizioni legate a valute straniere.

Sono pertanto possibili accantonamenti per rischi di cambio, il cui tasso è evidentemente legato al tipo di valuta e alle sue oscillazioni.

2.12. Scorte merci

Gli accantonamenti sulle scorte merci sono ammessi sino al 33 $\frac{1}{3}$ % del valore d'acquisto o di costo, rispettivamente del valore commerciale, se dovesse essere inferiore.

Questo accantonamento fino al $33\frac{1}{3}\%$ viene concesso a titolo generale, senza esame particolare della sua fondatezza; una sottovalutazione superiore è possibile solo se può essere comprovata l'esistenza di rischi straordinari eccedenti la percentuale del $33\frac{1}{3}\%$.

Formalmente è chiesta la presentazione di un inventario completo e di valide indicazioni sul valore delle scorte.

2.13. Vertenze in corso

Nel caso di vertenze in corso che possono comportare futuri oneri per l'azienda sono ammessi accantonamenti secondo il principio generale della copertura di impegni o rischi imminenti, obiettivamente fondati ma non ancora quantificabili.

BIBLIOGRAFIA

Bernardoni - Duchini

LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA
nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese
(1998)

Blumer - Graf

KAUFMÄNNISCHE BILANZ UND STEUERBILANZ
Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen
Verbandes, Zürich (1983)

Gygaz E.

SCHWEIZERISCHES STEUERLEXIKON
Verlag Organisator, Zürich

Ryser W.

DIX LEÇONS INTRODUCTIVES AU DROIT FISCAL
Impôts Directs, Editions Stämpfli & Cie S.A., Berne
(1980)

Sterchi W.

SISTEMA DEI CONTI PMI
Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, Berna (1997)

Treuhand - Kammer

SCHWEIZER HANDBUCH
DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 1998
Limmatquai 120, 8001 Zürich

Zweifel - Athanas

KOMMENTAR ZUM SCHWEIZERISCHEN
STEUERRECHT
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
(DBG) (2000)

LIFD

Legge federale sull'imposta federale diretta
del 14 dicembre 1990

LT

Legge tributaria del Canton Ticino
del 21 giugno 1994

CO

Codice delle obbligazioni

* * *

ALLEGATO

Si riporta quindi qui di seguito un estratto dal promemoria 1995 dell'AFC per i tassi di ammortamento usuali relativi alle aziende commerciali¹, tassi adottati anche dall'autorità fiscale ticinese.

Aliquote normali in per cento del valore contabile²

Case d'abitazione di società immobiliari e case
d'abitazione per il personale

– sui soli edifici ³	2%
– sugli edifici e i terreni assieme ⁴	1,5%

Edifici commerciali, edifici per uffici, banche,
grandi magazzini, cinematografi

– sui soli edifici ³	4%
– sugli edifici e i terreni assieme ⁴	3%

Alberghi e ristoranti

– sui soli edifici ³	6%
– sugli edifici e i terreni assieme ⁴	4%

Fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali
(in particolare officine e sili)

- sui soli edifici³ 8%
- sugli edifici e i terreni assieme⁴ 7%

Se un edificio serve soltanto parzialmente a scopi commerciali, l'aliquota d'ammortamento deve essere ridotta in proporzione; se è impiegato per differenti scopi commerciali (ad es. officina e uffici), si terrà conto in modo equo delle differenti aliquote.

Depositi a scansie e installazioni analoghe 15%

Costruzioni mobili su fondi di terzi 20%

Raccordi ferroviari industriali 20%

Condotte d'acqua a fini industriali 20%

Serbatoi (compresi i vagoni cisterna),
contenitori 20%

Mobili commerciali, installazioni d'officina
e per magazzini a carattere mobile 25%

Mezzi di trasporto senza motore d'ogni
genere, in particolare i rimorchi 30%

Apparecchi e macchine destinati
alla produzione 30%

Veicoli a motore d'ogni genere 40%

Macchine usate principalmente nel lavoro a
turni o impiegate in condizioni speciali, come ad
esempio macchine pesanti per la lavorazione
della pietra, macchine per cantieri stradali 40%

Macchine altamente esposte ad agenti
chimici degradanti 40%

Macchine d'ufficio 40%


Ordinatori (hardware e software)	40%
Valori immateriali che servono all'attività lucrativa, ad esempio brevetti, ragioni sociali, diritti d'edizione, concessioni, licenze ed altri diritti di godimento; valore d'avviamento (goodwill)	40%
Sistemi a comando automatico	40%
Installazioni di sicurezza, apparecchi elettronici di misurazione e di controllo	40%
Attrezzi, utensili, attrezzi per macchine, strumenti, recipienti, impalcature, palette, ecc.	45%
Stoviglie e biancheria di ristoranti e alberghi	45%

¹ Per le aziende agricole, le aziende elettriche, le telefoniche e le imprese di navigazione vi sono promemoria speciali, ottenibili presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta federale diretta, 3003 Berna, oppure al seguente indirizzo internet: www.estv.admin.ch.

² Per gli ammortamenti sul valore di acquisto, le aliquote indicate vanno ridotte della metà.

³ L'aliquota d'ammortamento più elevata concernente i soli edifici può essere applicata soltanto se il valore contabile rimanente rispettivamente i costi di costruzione degli edifici sono attivati separatamente. In principio sui terreni non sono ammessi ammortamenti.

⁴ Questa aliquota va applicata se gli edifici e i terreni figurano in un'unica voce del bilancio. In tal caso l'ammortamento è ammesso soltanto sino al raggiungimento del valore del terreno.



fiduciaria**Mega**

Consiglio di Amministrazione

Camponovo dott. Geo
Bullani Renato

Gaffuri Luigi
Balemi Gabriele

Direzione Chiasso

Gaffuri Luigi, Cons. Delegato
Direttore

Tallarini Tiziano, cont. dipl. fed.
Direttore

Moro Claudio, lic. oec. publ.
Direttore

6830 Chiasso

Casella postale 34
Corso San Gottardo 32

tel. 091 682 41 14

fax 091 682 68 55

E-mail:

megachiasso@fiduciariamega.ch

Direzione Lugano

Balemi Gabriele, lic. oec. HSG
Direttore

Malagoni Franco
Direttore

Soldati Antonio, lic. rer. pol.
Direttore

Biaggi Riccardo, lic. oec. HSG
Direttore

Galletti Adriano, lic. rer. pol.
Direttore

Maestri Luca, dottore in economia
Vicedirettore

Bianchi Massimo, esperto fiscale dipl.
Vicedirettore

6901 Lugano

Casella postale 3407
Vicolo Nassetta 2

tel. 091 923 13 22

fax 091 922 71 67

E-mail:

megalugano@fiduciariamega.ch

www.fiduciariamega.com



Membro della Camera fiduciaria



Membro dell'associazione internazionale
Accountants Global Network